

COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 160 DEL 03/09/2025

OGGETTO:

PROCEDIMENTO PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE PROPOSTO DA WIND TRE S.P.A. - AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

L'anno duemilaventicinque addì tre del mese di settembre alle ore 12:00 nella residenza municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sono Presenti i Signori:

V.	Cognome e nome		Presente Assente
1.	CASTELLO Antonio	Sindaco	X
2.	FRANCO Anna	Assessore	X
3.	GENTILE Riccardo	Vice Sindaco	X
4.	PICCOLO Luigi	Assessore	X
5.	PRESTA Lucianella	Assessore	X
6.	TAURIELLO Francesco	Assessore	X

Assiste alla Seduta il Segretario Comunale: Dott.ssa BLENCIO Nicoletta. Il Sindaco Dott. CASTELLO Antonio , riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Premesso che:

- in data 30/09/2024, Wind Tre S.p.A. presentava presso il Comune di Pianezza apposita S.C.I.A. *ex* art. 45 D.Lgs. n. 259/2003, tramite Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Pianezza per adeguare alla moderna tecnologia 5G un preesistente impianto di telefonia mobile denominato "TO731 PIANEZZA CENTRO", ubicato nel Comune di Pianezza, sul lastrico di copertura Via Manzoni n. 15 N.C.T. Foglio 16 Mappale 313;
- in data 09/10/2024 il Comune di Pianezza trasmetteva a Wind una nota (prot. n. 22733/2024) con cui invitava la società a sospendere ogni attività inerente a impianti e infrastrutture per la rete 5G dando atto che poichè spetta al Sindaco, nella sua veste di massima autorità sanitaria locale, in ossequio all'art. 32 della Costituzione ed al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall'art. 3 ter del D. Lgs. 152/2006 e recepito all'art. 1 Legge 36/2001, al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibili per i cittadini, adottare le migliori tecnologie disponibili ed assumere ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove possibile, eliminare l'inquinamento elettromagnetico e le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della popolazione. Inoltre, Wind veniva informata del fatto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 30/09/2024, il Consiglio Comunale:
- "- si oppone all'installazione di nuovi impianti per la tecnologia 5G fino alla pubblicazione del nuovo Regolamento, che in ogni caso avverrà non oltre giorni 60/90 dalla approvazione dell'ordine del giorno, al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico;
- invita il Sindaco e la Giunta a continuare il lavoro che già è in atto nell'ordinare l'interruzione di ogni e qualsivoglia lavoro di costruzione di nuove strutture/tralicci/allestimenti al momento in corso o da avviare all'interno del territorio comunale destinati ad ospitare apparati radioelettrici per la tecnologia 5G fino alla pubblicazione del nuovo Regolamento, che in ogni caso avverrà non oltre giorni 60/90 dall'approvazione dell'ordine del giorno."

Di conseguenza, nelle more di tale modifica e per i motivi sopra esposti, il Sindaco intimava a Wind di sospendere i lavori in Via Manzoni n. 15.

Premesso altresì che:

- in data 29/11/2024 (prot. 26002/2024) Wind Tre S.p.A. notificava al Comune di Pianezza ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte chiedendo:
 - in accoglimento del ricorso, l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati;
 - in via subordinata, che il Tribunale adito, accertata la natura non lesiva degli atti gravati, accerti l'intervenuto perfezionamento della SCIA presentata in data 30/09/2024 ed assunta al protocollo comunale al n. 3679.

Con condanna dell'amministrazione resistente alle spese di lite, anche della fase cautelare, con attribuzione in favore del difensore antistatario.

- con ordinanza n. 6 del 09/01/2025 il TAR accoglieva l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospendeva l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati.
- Nelle more della definizione del giudizio nel merito, il Comune revocava ex art. 21-quinquies legge n. 241/1990 l'ordinanza impugnata.
- con sentenza n. 1081 del 25 giugno 2025 il TAR dichiarava il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.
- A seguito dell'invio della comunicazione di avvio dei lavori di cui alla predetta SCIA prot. 3679, il Comune dava avvio al procedimento in autotutela per annullamento della SCIA e, contestualmente, sospendeva l'iter di cui all'istanza di occupazione di suolo pubblico presentata dalla ditta incaricata dei lavori per poter mettere in opera l'intervento.

Dato atto che in data 14/07/2025 (prot. 16197/2025) Wind Tre S.p.A. notificava al Comune di

Pianezza ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte chiedendo l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento prot. n. 14171/2025 del 25/06/2025, con il quale il Comune di Pianezza annullava in autotutela, ordinando il divietato di prosecuzione dell'attività con la rimozione degli eventuali effetti dannosi, della SCIA ex art. 45 ai sensi del D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii., assunta al protocollo comunale al n. 3679 dell'01/10/2024 presentata dalla Wind Tre S.p.A. per l'adeguamento tecnologico di un preesistente impianto di telefonia mobile di Wind Tre S.p.A denominato "TO731 PIANEZZA CENTRO", ubicato nel Comune di Pianezza (TO) Via Manzoni n. 15; di ogni altro atto preordinato connesso e/o conseguenziale ivi incluso l'art. 8.6 ed art. 12, comma 5, del Regolamento comunale per il governo dei processi di localizzazione delle stazioni radio base. La ricorrente, oltre all'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare, chiedeva altresì la condanna di parte resistente alla refusione delle spese di lite.

Ritenuto di resistere in giudizio avverso tale ricorso e di individuare, ai fini dell'incarico di assistenza e rappresentanza in giudizio dell'Ente a sostegno della legittimità e correttezza dell'operato dell'Amministrazione comunale, sia congiuntamente che disgiuntamente, gli Avv.ti Alberto Cerutti e Paolo Scaparone, con studio legale in Torino, Via San Francesco d'Assisi n. 14, professionisti esperti in diritto amministrativo e noti avendo già assistito il Comune in altri contenziosi.

Preso atto della disponibilità manifestata dagli Avv.ti Alberto Cerutti e Paolo Scaparone con la nota prot. n. 18309 del 02/09/2025 e ritenuto di demandare a successivi provvedimenti del Segretario Generale e del Responsabile del Settore Servizi alla Persona, secondo le rispettive competenze, la formalizzazione dell'incarico e il relativo impegno di spesa, assegnando all'uopo un budget complessivo presunto pari ad € 6.444,31 oneri inclusi.

Dato atto che la costituzione in giudizio è demandata alla competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 29 comma 1 lett. B 2) dello Statuto comunale e che l'incarico di difesa legale non rientra nelle limitazioni, procedure e vincoli previsti dall'art. 3 commi 55 e seguenti, della legge 244/2007.

Tutto ciò premesso

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona e dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e riportati in allegato alla presente.

Si propone che la Giunta Comunale DELIBERI

- 1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.
- 2. Di autorizzare, per le motivazioni meglio specificate in narrativa ed al fine di tutelare gli interessi dell'ente, il Sindaco a costituirsi nel giudizio, promosso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte da Wind Tre S.p.A., con ricorso in data 14/07/2025 (prot. 16197/2025) con il quale la ricorrente chiede l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento prot. n. 14171/2025 del 25/06/2025, con il quale il Comune di Pianezza annullava in autotutela, ordinando il divietato di prosecuzione dell'attività con la rimozione degli eventuali effetti dannosi, della SCIA ex art. 45 ai sensi del D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii., assunta al protocollo comunale al n. 3679 dell'01/10/2024 presentata dalla Wind Tre S.p.A. per l'adeguamento tecnologico di un preesistente impianto di telefonia mobile di Wind Tre S.p.A denominato "TO731 PIANEZZA CENTRO", ubicato nel Comune di Pianezza (TO) Via Manzoni n. 15; di ogni altro atto preordinato connesso e/o conseguenziale ivi incluso l'art. 8.6 ed art. 12, comma 5, del Regolamento comunale per il

governo dei processi di localizzazione delle stazioni radio base. La ricorrente, oltre all'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare, chiedeva altresì la condanna di parte resistente alla refusione delle spese di lite.

Con condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite.

- 3. Di conferire puntuale mandato a rappresentare e difendere questo Comune in ogni stato e grado del suddetto giudizio innanzi al T.A.R. per il Piemonte, sia congiuntamente che disgiuntamente, gli Avv.ti Alberto Cerutti e Paolo Scaparone, entrambi del Foro di Torino, eleggendo domicilio presso lo studio di questi ultimi sito in Torino, Via San Francesco d'Assisi n. 14.
- 4. Di demandare al Segretario Generale e al Responsabile del Settore Servizi alla Persona, secondo le rispettive competenze, la formalizzazione dell'affidamento dell'incarico per la tutela e assistenza legale nel giudizio in oggetto, sia congiuntamente che disgiuntamente, gli Avv.ti Alberto Cerutti e Paolo Scaparone, entrambi del Foro di Torino, con studio legale sito in Torino, Via San Francesco d'Assisi n. 14, assegnando all'uopo un budget complessivo presunto pari ad € 6.444,31 oneri inclusi.
- 5. Di dare atto che la spesa come sopra quantificata trova copertura finanziaria ai fondi di cui al codice 01|02|1|103 cap. 124 del bilancio 2025/2027, esercizio 2025.
- 6. Di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente Sezione Amministrazione Trasparente il presente provvedimento in ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra.

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nº 22 del 15/07/2015.

Acquisito in data 03/09/2025 il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed allegato alla presente.

Acquisito in data 03/09/2025 il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed allegato alla presente.

Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito:

Presenti n°	Votanti n°	Voti Favorevoli n°	Voti Contrari n°	Astenuti n°
6	6	6	0	0

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: "PROCEDIMENTO PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE PROPOSTO DA WIND TRE S.P.A. - AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO", come sopra trascritta.

Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione (n° 160 del 03/09/2025) immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO Dott. CASTELLO Antonio IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa BLENCIO Nicoletta